

## Condizioni tecnico-economiche per la somministrazione di gas naturale

### Offerta PLACET GAS VARIABILE CONDOMINIO

#### 1. OFFERTA PLACET

La presente offerta è riservata esclusivamente ai punti di riconsegna relativi ad un condominio con uso domestico ai sensi dell'art. 2 comma 2.3 del Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) (il "Cliente"), con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc e che non siano titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche. Le presenti condizioni tecnico-economiche (le "CTE") definiscono il prezzo per la somministrazione dell'energia elettrica al Cliente e le ulteriori condizioni dell'offerta denominata "Offerta PLACET Gas Variabile Condominio". Le CTE di Offerta PLACET Gas Variabile Condominio integrano le condizioni generali di contratto per la somministrazione di gas naturale per il mercato libero di UGM (le "CGC") e le CGC, le CTE e la Proposta di Fornitura costituiscono il contratto (il "Contratto"). I termini qui utilizzati con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato ad essi attribuito nelle CGC, salvo ove diversamente espressamente previsto.

#### 2. CONDIZIONI ECONOMICHE GAS

##### GAS NATURALE

2.1 Ai sensi del presente Allegato Economico, il prezzo della componente materia prima gas assumerà i valori espressi nella tabella sottostante.

| Prezzo                                          |                                      |                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| OFFERTA PLACET                                  | Cod. 024555GSVMP07XX0000000000PGCV25 | Pvol = P_INGm + α, con α (€/Smc): |
| Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela | Valide fino al 05/07/2025            | 0,90                              |

La componente del prezzo PVOL è variabile con periodicità mensile, dove:

- P\_INGm, espresso in €/Smc, è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel mese m pari alla media mensile del prezzo PSV, determinata come segue: (i) se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi bid e offer "Day-Ahead", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; (ii) se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi bid e offer "Weekend", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; (iii) i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren. I valori sono convertiti in €/Smc secondo un fattore di conversione pari a 3,852/3,6/100. Il valore massimo raggiunto dal PSV negli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,566178 Eur/Smc nel mese di febbraio 2025.
- α, espresso in €/Smc, è fissato e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale.

Il corrispettivo Pfix, che rappresenta la componente espressa in quota punto di riconsegna, sarà invece pari a 180,00 €/Pdr/anno.

2.2. Saranno inoltre applicati al Cliente:

- le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall'Autorità ai sensi della RTDG
- la componente QT<sub>i,t</sub>, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall'Autorità ai sensi del TIVG

##### IMPOSTE

2.3. Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto dell'IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta dall'ARERA dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista espressamente un'indicazione in fattura. È possibile ottenere informazioni circa le aliquote delle imposte dovute dai clienti al venditore sul sito [www.piuenergie.it](http://www.piuenergie.it) alla sezione "Guida alle imposte".

#### Incidenza percentuale delle voci di spesa al netto delle imposte per il cliente tipo

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| La tabella indica le incidenze percentuali dei corrispettivi sulla spesa media annua al netto delle imposte per un cliente tipo con consumi annui di 10.000 Smc in ambito Nord Orientale (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna) | Materia prima                      | 86,03% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trasporto e gestione del contatore | 11,35% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oneri di sistema                   | 2,62%  |

##### VALIDITA'

2.4. Le condizioni di cui alle presenti CTE rimarranno invariate per 12 mesi dalla data di attivazione della somministrazione. Allo scadere di tale periodo, le Condizioni Economiche potranno essere modificate da UGM, secondo le modalità riportate nell'art. 9.3 delle CGC.

#### 3. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

3.1. La fatturazione dei corrispettivi previsti dalla presente offerta è riportata nell'art. 11 delle CGC. 3.2. La presente offerta prevede l'emissione della fattura in formato digitale, salvi i casi in cui UGM non possa procedervi per difficoltà tecniche. I documenti di fatturazione saranno inviati al Cliente all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione. Il Cliente avrà la possibilità di accedere ad un'area web riservata disponibile sul sito [www.piuenergie.it](http://www.piuenergie.it) o in alternativa tramite l'app disponibile sugli store Google e Apple. 3.3. Il pagamento avverrà secondo le modalità definite dall'articolo 11 delle CGC. 3.4. La presente offerta prevede uno sconto di 12 €/PdR/anno (che sarà erogato in misura pari a 1 €/PdR/mese) in caso di scelta di modalità di pagamento SDD/CCR.

#### 4. SCONTO E BONUS

4.1. Bonus sociale: il bonus sociale per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, ove nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito [www.arera.it](http://www.arera.it) o chiama gratuitamente il numero verde 800.166.654.

Firma per presa visione e accettazione \_\_\_\_\_

##### Assistenza clienti

È disponibile il numero verde gratuito 800 210 760 per contattare telefonicamente l'assistenza clienti (servizio con sede esclusiva in Italia). Inoltre l'assistenza è erogata anche tramite posta elettronica scrivendo a [servizioclienti@uniongasluce.it](mailto:servizioclienti@uniongasluce.it), dall'area clienti web, o tramite social network attraverso la pagina istituzionale Facebook Union Gas e Luce

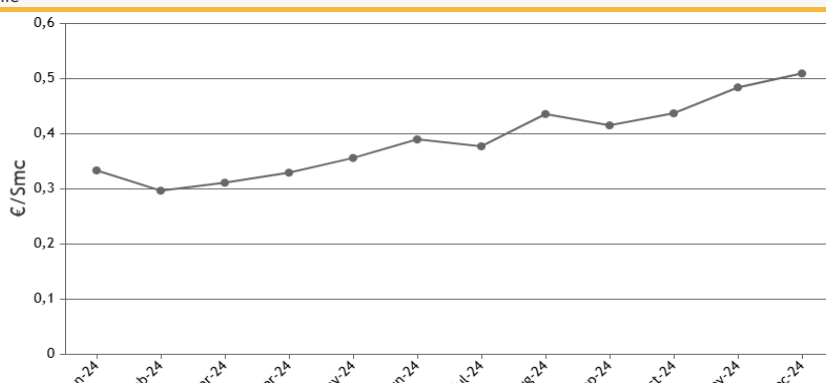
# PLACET VARIABILE GAS NATURALE CONDOMINIO

## Codice offerta: 024555GSVMP07XX0000000000PGCV25

### OFFERTA VALIDA DAL 07/06/2025 AL 05/07/2025

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venditore                     | Più Energie S.r.l. - P.IVA 04103290617<br>Indirizzo di posta: Via Martiri Atellani 132 - 81030 Sant'Arpino (CE)<br>Sito internet: <a href="http://www.piuenergie.it">www.piuenergie.it</a><br>Numero telefonico: 081 5011770<br>Indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:info@piuenergie.it">info@piuenergie.it</a><br>Indirizzo di posta elettronica certificata: <a href="mailto:piuenergie@casellapec.com">piuenergie@casellapec.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durata del contratto          | Indeterminato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Condizioni dell'offerta       | Offerta dedicata ai condomini con fornitura di gas naturale ad uso domestico. Il cliente può richiedere la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale mediante la sottoscrizione della proposta di contratto. Il contratto si intende perfezionato con la ricezione dell'accettazione scritta da parte di Piùenergie a mezzo sms, email o posta ordinaria entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta. Il gas naturale e/o l'energia elettrica somministrati da Piùenergie saranno utilizzati dal cliente esclusivamente nel/nei PdR e/o nel/nei PdP indicati. Il cliente si impegna altresì a comunicare ad Piùenergie ogni variazione relativa ai dati riportati nella proposta. L'esecuzione del contratto è subordinata al buon esito della procedura di attivazione o cambio fornitore presso i distributori locali, qualora il contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile a Piùenergie, il contratto si intenderà automaticamente risolto. Inoltre, nel caso in cui il Distributore comunichi l'avvio di una procedura per la sospensione della fornitura del PdP per morosità del cliente o il cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo, Piùenergie si riserva la facoltà di non dare esecuzione al contratto dandone tempestiva comunicazione scritta al cliente. |
| Metodi e canali di pagamento  | Il cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a venti giorni dalla data di emissione della stessa. Il cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari e postali, le tabaccherie e ricevitorie abilitate al servizio e collegate alla rete Lottomatica e Sisal Pay, nonché mediante bonifico bancario o domiciliazione bancaria e/o postale. Se nelle CTE del contratto di fornitura sottoscritto dal cliente sono indicate delle specifiche modalità di pagamento, queste prevalgono su quanto previsto nelle Condizioni Generali di Fornitura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frequenza di fatturazione     | La fatturazione dei corrispettivi previsti dalla presente offerta sarà mensile, in deroga a quanto previsto dall'art. 4.1 del TIF e secondo la disciplina e le modalità prevista dagli artt. 3.2, 3.3 e 4.3 del predetto Testo Integrato ARERA. L'emissione della bolletta avverrà secondo le modalità prescelte dal Cliente in fase di stipulazione del Contratto o del cambio prodotto con Più Energie. Se modalità prescelta dal Cliente, le bollette saranno inviate al Cliente all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione e saranno disponibili in formato pdf scaricabile. Resta inteso che, in caso di invio in formato cartaceo, al Cliente non sarà addebitato alcun onere aggiuntivo. Il pagamento delle bollette avverrà secondo le modalità prescelte dal Cliente in fase di stipulazione del Contratto o del cambio prodotto con Più Energie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Garanzie richieste al cliente | Piùenergie addebiterà sulla prima fattura del cliente un deposito cauzionale, il cui importo sarà determinato secondo l'art.5 comma 2 lettera b) del Testo Integrato delle Attività di Vendita di Gas Naturale e Gas Diversi da Gas Naturale Distribuiti a Mezzo di Reti Urbane, approvato dalla Delibera ARG/gas 64/09, provvedimento del 28 maggio 2009, e successive modifiche e integrazioni. Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale il deposito cauzionale relativo alla somministrazione rispetto alla quale avviene la chiusura del rapporto sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta del cliente e con la maggiorazione degli interessi legali, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste insolute e dei relativi interessi moratori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## CONDIZIONI ECONOMICHE

| Prezzo materia gas naturale | Prezzo variabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| Costo per consumi           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Indice                      | P_INGT - L'indice P_INGT è, in ciascun mese, pari alla media mensile del prezzo PSV, determinato per ciascun giorno di riferimento come media dei prezzi bid e offer pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment" nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento G per il prodotto "Day-Ahead" se il giorno di riferimento G è un giorno lavorativo, per il prodotto "Weekend" se il giorno di riferimento G ricade in un fine settimana o in una festività individuata in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren. I prezzi sono espressi in Eur/MWh e convertiti in Eur/Smc applicando un coefficiente di 0,0107 corrispondente a un Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Periodicità indice          | Mensile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Grafico indice (12 mesi)    |  <table border="1"> <caption>Dati Grafico indice (12 mesi)</caption> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Indice (€/Smc)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan-24</td><td>0.33</td></tr> <tr><td>Feb-24</td><td>0.30</td></tr> <tr><td>Mar-24</td><td>0.31</td></tr> <tr><td>Apr-24</td><td>0.33</td></tr> <tr><td>May-24</td><td>0.35</td></tr> <tr><td>Jun-24</td><td>0.39</td></tr> <tr><td>Jul-24</td><td>0.37</td></tr> <tr><td>Aug-24</td><td>0.43</td></tr> <tr><td>Sep-24</td><td>0.41</td></tr> <tr><td>Oct-24</td><td>0.43</td></tr> <tr><td>Nov-24</td><td>0.48</td></tr> <tr><td>Dec-24</td><td>0.51</td></tr> </tbody> </table>                                                                            | Mese | Indice (€/Smc) | Jan-24 | 0.33 | Feb-24 | 0.30 | Mar-24 | 0.31 | Apr-24 | 0.33 | May-24 | 0.35 | Jun-24 | 0.39 | Jul-24 | 0.37 | Aug-24 | 0.43 | Sep-24 | 0.41 | Oct-24 | 0.43 | Nov-24 | 0.48 | Dec-24 | 0.51 |
| Mese                        | Indice (€/Smc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Jan-24                      | 0.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Feb-24                      | 0.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Mar-24                      | 0.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Apr-24                      | 0.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| May-24                      | 0.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Jun-24                      | 0.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Jul-24                      | 0.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Aug-24                      | 0.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Sep-24                      | 0.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Oct-24                      | 0.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Nov-24                      | 0.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Dec-24                      | 0.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Totale                      | $P\_INGT + 0,9 \text{ €/Smc} *$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| Costo fisso anno            | 180 €/anno *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CORRISPETTIVI MEDI PER UN CLIENTE CON CONSUMI ANNUI DI 10000 SMC IN QUALSIASI AMBITO TERRITORIALE, VALIDI ALLA DATA DEL 07/06/2025.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altre voci di costo                                                                                                                                                   | Distribuzione - Quota fissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                       | 76,938333 Eur/anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                       | Distribuzione - Quota consumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                       | 0,215759 Eur/Smc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                       | Oneri di sistema - Quota fissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                       | -21,63 Eur/anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                       | Oneri di sistema - Quota consumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                       | 0,042347 Eur/Smc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Per maggiori dettagli, consulta il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) all'indirizzo <a href="http://www.arera.it">www.arera.it</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Imposte                                                                                                                                                               | Tutti i corrispettivi indicati sono da considerarsi al netto dell'IVA, delle accise e di qualsiasi altra componente eventualmente introdotta dall'ARERA dopo la stipula del Contratto e per le quali è prevista espressamente un'indicazione in fattura. È possibile ottenere informazioni circa le aliquote delle imposte dovute dai clienti al venditore sul sito <a href="http://www.piuenergie.it">www.piuenergie.it</a> alla sezione "Guida alle imposte". |
| Sconti e/o bonus                                                                                                                                                      | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prodotti e/o servizi aggiuntivi                                                                                                                                       | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Durata condizioni e rinnovo                                                                                                                                           | Le condizioni economiche di somministrazione sono valide per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Con un anticipo di 60 giorni rispetto alla scadenza dell'offerta Piùenergia provvede a comunicare al cliente in forma scritta eventuali variazioni del corrispettivo materia gas naturale e il relativo periodo di validità.                                                                                                                    |
| Altre caratteristiche                                                                                                                                                 | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

\* Escluse imposte e tasse

## ALTRE INFORMAZIONI

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore | Il cliente può inviare eventuali reclami mediante i seguenti canali: - A mezzo racc. A.R.: PIUENERGIE SRL - Via martiri atellani 132 - 81030 Sant'Arpino (Caserta); - A mezzo fax al n. 081.5011770; - A mezzo PEC: <a href="mailto:piuenergie@casellapec.com">piuenergie@casellapec.com</a> I venditori devono rispettare precisi livelli di qualità nei confronti dei propri clienti anche per quanto riguarda modalità e tempi di risposta ai reclami, come stabilito dall'Allegato A alla Delibera ARERA n. 413/2016/R/com (TIQV); in caso contrario, sono tenuti a versare ai clienti importi a titolo di indennizzo. Qualora il cliente sia un domestico o un condominio sarà competente, per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto, o ad esso connessa o da esso derivante, il Foro del luogo di residenza o di domicilio del cliente stesso, se ubicati nel territorio dello Stato. Per tutti gli altri casi, ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Napoli Nord, con esclusione espressa di qualunque altro foro concorrente. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente <a href="http://www.arera.it">www.arera.it</a> o chiami il numero verde 800.166.654.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Diritto di ripensamento                                           | Se il cliente è un condominio può esercitare il diritto di ripensamento in forma scritta entro: • 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita; • 14 giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza; • 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente. Il diritto di ripensamento, anche con riferimento ad una sola somministrazione, viene esercitato senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, con comunicazione scritta da inviare a Piùenergia, nei termini sopra indicati, mediante uno dei seguenti canali di contatto: - A mezzo racc. A.R.: PIUENERGIE SRL - Via martiri atellani 132 - 81030 Sant'Arpino (Caserta); - A mezzo fax al n. 081.5011770; - A mezzo PEC: <a href="mailto:piuenergie@casellapec.com">piuenergie@casellapec.com</a> . La raccomandata A.R. si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i suindicati termini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Attivazione della fornitura                                       | In seguito alla trasmissione dell'accettazione scritta da parte di Piùenergia della proposta di contratto inoltrata dal cliente, Piùenergia invierà per iscritto la comunicazione della data di inizio della fornitura. Oggetto del contratto è la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica presso il/i PdR e/o il/i PdP del cliente da parte di Piùenergia in base a quanto richiesto dal cliente, nonché la stipula da parte di Piùenergia dei contratti di dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica con le controparti designate dalle norme regolamentari vigenti in materia. L'esecuzione del contratto è subordinata al buon esito della procedura di attivazione o cambio fornitore presso i distributori locali. Piùenergia in qualità di venditore si riserva il diritto di fornire gas e/o energia elettrica nei termini previsti dalla normativa di settore a condizione che: a) Esistano già le condotte nella via in cui è sita l'unità immobiliare per cui viene fatta richiesta o vi siano le condizioni di realizzarla ai sensi della convenzione in essere tra il Distributore locale ed il Comune nonché ai sensi del D.Lgs. 164/2000, in quest'ultimo caso la fornitura potrà essere richiesta solo quando le condotte siano state realizzate da parte del Distributore locale. b) Esista già l'allacciamento tra fabbricato e rete del Distributore locale, oppure vi sia l'impegno da parte del Distributore locale a realizzarlo. In tale ultimo caso la somministrazione avrà luogo solo a seguito della realizzazione dell'allacciamento da parte del Distributore e della relativa comunicazione a Piùenergia. c) Il cliente abbia provveduto al pagamento dei contributi di allacciamento direttamente al venditore che è autorizzato all'incasso in nome e per conto del Distributore, fermo restando l'obbligo a carico dello stesso cliente di provvedere a sua cura e spese a tutte le opere propedeutiche e complementari necessarie alla realizzazione dell'allacciamento medesimo. Il mancato pagamento da parte del Cliente del contributo di allacciamento impedisce l'avvio della fornitura e comporta la risoluzione automatica ed espressa del contratto. d) Il richiedente abbia ottenuto dalla proprietà dello stabile e/o dalle Pubbliche Autorità competenti e/o da altri terzi privati eventualmente titolari di servizi di passaggio o altri diritti reali sui beni, espressa autorizzazione alla posa delle condotte per effettuare l'allacciamento. Il richiedente si rende disponibile a consegnare tale autorizzazione ove richiesta al Distributore e/o alla Piùenergia. e) Il richiedente ovvero il Distributore abbiano prodotto tutta la documentazione attestante il possesso dell'abilità e/o agibilità nonché eventuali altre documentazioni richieste dalla normativa vigente. Il mancato verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti comporta la risoluzione espressa del contratto. |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati di lettura                                                                                                                                                                                            | Il Distributore Gas è responsabile dell'attività di misura dei consumi di gas naturale. La quantificazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base della lettura rilevata del contatore gas da parte del Distributore Gas o dell'autolettura da parte del cliente. La lettura rilevata del contatore gas è valida ai fini della fatturazione a congruaggio dei consumi ed è disciplinata dal TIVG che stabilisce quanto segue. L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del gruppo di misura: a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l'anno; b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l'anno; c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l'anno; d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile. In caso di mancata lettura del contatore gas, Piùenergia ne fornirà informazione al cliente in fattura. Il cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura diretta del contatore gas. L'autolettura è valida ai fini della "fatturazione a congruaggio", come definita all'art. 1, comma 1, lettera n), della Delibera 229/01, dei consumi per la somministrazione di gas naturale, salvo il caso in cui il Distributore Gas effettui una lettura rilevata lo stesso giorno a cui fa riferimento l'autolettura del Cliente o comunichi che l'autolettura non è valida o salvo il caso in cui Piùenergia riscontri la non verosimiglianza statistica del dato di autolettura rispetto ai consumi storici del cliente, informandone lo stesso, e solo per quest'ultimo caso in assenza del riconoscimento del dato di autolettura da parte del Distributore Gas. Per i consumi di gas naturale effettuati nei periodi di somministrazione non coperti da letture rilevate del Distributore Gas o da autoletture, i consumi verranno stimati da Piùenergia in relazione all'andamento climatico, ai dati storici di consumo del cliente, alla tipologia d'uso del gas e al tipo di apparecchiature alimentate a gas comunicate dal Cliente. Allorquando Piùenergia entrerà in possesso dei dati di lettura, emetterà fattura di congruaggio dei consumi. Il cliente si impegna a comunicare a Piùenergia l'autolettura del contatore gas alla data di avvio della somministrazione e al momento della cessazione della somministrazione. |
| Ritardo nei pagamenti                                                                                                                                                                                      | In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento saranno applicati interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali. Nel caso di mancato, parziale o ritardato pagamento alla scadenza della fattura, Piùenergia costituirà in mora il cliente con diffida legale inviata con raccomandata, indicando un termine per il pagamento pari ad almeno quindici giorni solari dalla data di invio della stessa. Piùenergia addebiterà al cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati nei limiti di quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11 e s.m.i.. La somministrazione di gas naturale potrà essere sospesa, mediante la chiusura del contatore gas e/o altro intervento tecnico equivalente, non prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato in diffida. Il cliente è obbligato a concedere l'accesso ai locali dove è installato il misuratore per permettere le operazioni di sospensione della fornitura. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di sospensione della somministrazione di gas naturale per morosità, qualora il cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro 60 giorni dalla suddetta sospensione, il contratto si intenderà automaticamente risolto con riferimento alla somministrazione di gas naturale, senza ulteriore comunicazione da parte di Piùenergia. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà procedere all'interruzione della somministrazione di gas naturale, che avviene mediante interventi tecnici più complessi; in tal caso, il contratto si intenderà risolto, con riferimento alla somministrazione di gas naturale, all'atto dell'esecuzione dell'intervento. Saranno a carico del cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della somministrazione di gas naturale, nei limiti dei costi sostenuti da Piùenergia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas <a href="http://www.ilportaleofferte.it">www.ilportaleofferte.it</a> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## MODALITÀ E ONERI PER IL RECESSO

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità e tempistiche      | Il cliente finale alimentato in bassa tensione per l'energia elettrica e/o con consumi annui fino a 200.000 Smc per il gas naturale può esercitare il diritto di recesso al fine di cambiare venditore, rilasciando al venditore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato per recedere in suo nome e conto, dal contratto in essere con Piùenergia, senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso: 1. entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore nel caso in cui il recesso sia esercitato al fine di cambiare venditore; 2. un mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cessare la fornitura, ai sensi della Delibera ARERA n. 302/2016/R/com e s.m.i. in materia di recesso dai contratti. Il cliente finale che intenda recedere dal contratto per motivi diversi dal cambio venditore, può esercitare il diritto di recesso inoltrando personalmente e direttamente il recesso a Piùenergia mediante uno dei seguenti canali di contatto: - A mezzo racc. A.R.: PIÙENERGIE SRL - Via martiri atellani 132 - 81030 Sant'Arpino (Caserta); - A mezzo fax al n. 081.5011770; - A mezzo PEC: <a href="mailto:piuenergia@casellapec.com">piuenergia@casellapec.com</a> specificando l'indirizzo alla quale inoltrare la fattura di chiusura ed i recapiti utili per un ricontatto. Piùenergia ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al cliente a mezzo raccomandata A.R., con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. Nella comunicazione di recesso da parte di Piùenergia viene indicata puntualmente la data di efficacia del recesso. |
| Onere di recesso anticipato | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## OPERATORE COMMERCIALE

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Codice identificativo o nominativo | Firma e data |
|                                    |              |

## DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

- Livelli di qualità commerciale
- Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente